



U.O.C: Tecnico Patrimoniale
Direttore Ing. Daniele Filippone
Mail dfilippone@aslavellino.it

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Realizzazione nuova centrale termica e nuove reti di adduzione fluidi primari a servizio dell'Hospice di Solofra. CIG N. 7871716988

u

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	4
1 PREMESSA	4
2 DEFINIZIONI	4
3 OGGETTO DELL'APPALTO	5
4 CATEGORIE DEI LAVORI	6
5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	6
6 DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
7 LINGUA UFFICIALE	7
8 DESCRIZIONE DELLE OPERE E DIMENSIONI DELLE STESSE	7
9 CARATTERISTICHE MINIME DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO	7
9.1 Installazione di un generatore di calore a condensazione	7
9.1.1. <i>Connessione idronica del secondario dello scambiatore di calore al collettore esistente</i>	8
9.1.2. <i>Realizzazione di una nuova rete di distribuzione gas metano ed allaccio alla rete idrica cittadina</i>	8
10 LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI A CARICO DEL APPALTATORE.	8
11 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI	8
12 PROROGHE E SOSPENSIONI	9
13 GARANZIA SUI COMPONENTI INSTALLATI	9
14 ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	10
15 VISIONE DEI LUOGHI	10
16 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI	10
17 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	11
18 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	12
19 NORME DI SICUREZZA GENERALI	12
20 PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	12
21 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	12
22 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	13
23 SUBAPPALTO	14
24 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	14
25 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	14
26 ACCORDO BONARIO	15
27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	15
28 ANTICIPAZIONE	16
29 PAGAMENTI IN ACCONTO	16
30 PAGAMENTI A SALDO	17
31 REVISIONE PREZZI	17
32 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	18
33 LAVORI A CORPO	18
34 ONERI PER LA SICUREZZA	18
35 CAUZIONE PROVVISORIA	18

36	GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	19
37	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	19
38	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	21
39	TERMINI PER IL COLLAUDO	21
40	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	22
41	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
42	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	25
43	CARTELLO DI CANTIERE	26
44	DANNI DA FORZA MAGGIORE	27
45	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	27
46	PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE	27
47	ART. 76 NORMATIVE	28

u

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1 PREMESSA

Oggetto del presente progetto esecutivo sono le opere necessarie a realizzare il distacco energetico dell'Hospice dalla centrale termica dell'Ospedale di Solofra, in quanto attualmente l'energia termica per il servizio di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria è fornita dalla sottocentrale termica alimentata dalla suddetta centrale.

Tale intervento si inquadra nell'ambito della più ampia opera di distacco energetico dell'edificio dall'impianto centralizzato dell'Ospedale di Solofra e di adeguamento funzionale dei sistemi di produzione, distribuzione e regolazione dell'energia termica dell'edificio, conseguenti al rispetto degli obiettivi prefissati dai piani di riqualificazione previsti, nel pieno rispetto delle caratteristiche e finalità d'origine dell'opera architettonica, garantendo, inoltre, nel funzionamento e nella gestione degli impianti, affidabilità, sicurezza, contenimento dell'inquinamento ambientale e dei consumi energetici.

2 DEFINIZIONI

(Per uniformità si riportano anche le definizioni dei termini che non ricorrono in questo documento)

Accettazione/Approvazione

atto di natura privata con il quale l'Ente dichiara di accettare le attività dell'Aggiudicatario

Aggiudicatario

il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dall'Ente

Appaltatore dei lavori

il soggetto e/o i soggetti con i quali l'Ente stipulerà il contratto per la realizzazione dei lavori

Capitolato Speciale d'appalto

il Capitolato, facente parte integrante dei Documenti di Gara per l'affidamento dei lavori, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l'Ente e l'Aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori

Concorrente

ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, che presenteranno offerta per la Gara

Contratto d'Appalto

il contratto di appalto dei lavori che sarà stipulato fra l'Ente e l'Aggiudicatario.

u

Documenti di Gara

Lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto progetto esecutivo

Gara

questa gara, bandita per l'affidamento dei lavori.

Giorni lavorativi

l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola lavorativi, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi

Mandatario

per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila del raggruppamento temporaneo di professionisti

Offerta

l'offerta economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara

Progetto di Gara o PG

il progetto redatto dal Progettista che l'Ente porrà a base della gara di appalto dei lavori

Responsabile Unico del Procedimento

la persona fisica incaricata dall'Ente della gestione dell'intervento – RUP

Lavori

il complesso delle attività che l'Aggiudicatario dovrà svolgere nell'ambito del Contratto

3 OGGETTO DELL'APPALTO

Lo sviluppo del progetto per la realizzazione degli interventi di distacco energetico dell'edificio Hospice dall'Ospedale di Solofra è scaturito dalla volontà di garantire una maggiore affidabilità ed efficienza energetica del sistema di produzione dei fluidi caldi per l'alimentazione degli impianti esistenti lasciando attivo, nel contempo, il collegamento alla centrale termica a servizio del presidio ospedaliero.

L'Azienda sanitaria locale d'ora innanzi denominata anche –Ente appaltante o Stazione appaltante –, con sede in Via degli Imbimbo, 10/12, 83100 Avellino, indice una gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) con il sistema di aggiudicazione del prezzo più basso, per contratti da stipulare a corpo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara così come disciplinato dal comma 4 dell'art. 95, con disciplina dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

4 CATEGORIE DEI LAVORI

Lavorazioni di cui si compone l'intervento al netto degli oneri di sicurezza:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS 28	€ 88.314,40

5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, o delle persona, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6 DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti per i servizi e lavori del presente appalto sono i seguenti:

- Lettera d'invito;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Progetto esecutivo;
- DUVRI.

a

7 LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano.

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Appaltatore all'Assuntore in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

8 DESCRIZIONE DELLE OPERE E DIMENSIONI DELLE STESSE

Gli interventi previsti saranno suddivisi nelle seguenti opere:

- Installazione di n°1 generatore di calore a condensazione corredato di scambiatore di calore;
- Connessione idronica del secondario dello scambiatore di calore al collettore esistente;
- Realizzazione di una nuova rete di distribuzione gas metano per alimentazione della nuova caldaia ed allaccio alla rete idrica cittadina.

9 CARATTERISTICHE MINIME DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO

9.1 Installazione di un generatore di calore a condensazione

Si prevede l'installazione di un sistema composto da una caldaia modulante a condensazione per installazione esterna completo di anello primario con separatore idraulico costituito da uno scambiatore di calore a piastre.

Il generatore di calore sarà installato sulla copertura (vedi elaborati grafici IM-SF-01 e IM-SP-01) della rampa di accesso al piano cantinato ove attualmente è locata la sottocentrale termica asservita all'Hospice

Si riportano di seguito i dati tecnici del generatore di calore proposto:

- Potenza termica nominale (80°/60°): 200 kW;
- Potenza termica minima (80°/60°): 12 kW;
- Potenza nominale (50°/30°): 200.4 kW;
- Rendimento utile al 100% (80°/60°): 97.6;
- Rendimento utile al 100% (50°/30°): 100.2;

9.1.1. Connessione idronica del secondario dello scambiatore di calore al collettore esistente

Si prevede la realizzazione di un nuovo circuito a due tubi per la connessione del nuovo sistema di produzione alla sottocentrale termica a servizio dell'edificio.

Tale circuito in acciaio zincato DN50 risulta composto da un tratto orizzontale, costituito da tubazioni staffate lungo la parte bassa del parapetto della copertura, e da uno verticale posizionato lungo la parete perimetrale. Le tubazioni saranno rivestite con lamierino metallico a protezione dello strato di isolamento debitamente progettato per il rispetto del vigente quadro normativo in materia di risparmio energetico.

9.1.2. Realizzazione di una nuova rete di distribuzione gas metano ed allaccio alla rete idrica cittadina

L'installazione della nuova caldaia rende necessaria la realizzazione di una rete gas metano ad esclusivo utilizzo dell'edificio.

La rete sarà composta da una tubazione di diametro DN65 (vedi elaborato IM_RCG-Relazione di calcolo rete gas metano) in parte interrata ed in parte a vista come riportato nell'elaborato grafico IM-SP-03.

L'acqua fredda sarà garantita all'edificio attraverso una nuova rete DN50 in acciaio zincato interrata e connessa alla rete idrica cittadina. Tale intervento si inquadra nel più ampio obiettivo di rendere autonomo l'edificio dal punto di vista dell'approvvigionamento delle fonti energetiche.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'elaborato grafico IM-SP-03.

10 LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI A CARICO DEL APPALTATORE.

Successivamente all'aggiudicazione l'appaltatore dovrà necessariamente coordinare le fasi di lavorazione in accordo con la S.A. per definire tempi e requisiti minimi occorrenti per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature installate.

11 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Le prestazioni in appalto devono essere concluse entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari e consecutivi a far data dalla stipula del contratto, ovvero da verbale di avvio delle prestazioni in urgenza qualora la SA ritenga di utilizzare detta facoltà.

I lavori saranno eseguiti nei giorni feriali con orario dalle 08.00 alle 17.00. Qualora per esigenze dell'Ente alcune prestazioni non potranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro dei giorni feriali le stesse saranno eseguite anche in orari e giorni difforni da quelli di cui sopra (orario notturno e giorni festivi) senza che l'appaltatore possa richiedere compensi aggiuntivi.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ per mille dell'importo contrattuale. La penale verrà detratta dall'importo dovuto alla Ditta per l'esecuzione delle prestazioni in appalto.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova applicazione quanto disciplinato dal codice in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

12 PROROGHE E SOSPENSIONI

Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine di ultimazione.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; la mancata determinazione del RUP entro i predetti 30 giorni costituisce rigetto della richiesta. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale con l'Appaltatore; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale delle prestazioni differito. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore.

Il RUP può ordinare la sospensione delle prestazioni anche per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'Appaltatore ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore.

13 GARANZIA SUI COMPONENTI INSTALLATI

La Ditta dovrà garantire i componenti installati per un minimo di 24 (ventiquattro) mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà, comunque, garante per tutta la durata della vita media del componente o dell'apparecchiatura installata. In caso di malfunzionamenti, anomalie o difetti dei pezzi utilizzati come ricambi, dipendenti da vizi di fabbricazione o da non idonea installazione, la Ditta dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione totale o parziale degli stessi al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di buon funzionamento dell'intero impianto. Tali interventi non comporteranno costi aggiuntivi, né di mano d'opera né di materiale, per la Stazione Appaltante.

La garanzia non viene estesa a quei componenti che normalmente presentano un naturale decadimento nelle prestazioni e che richiedono più sostituzioni nell'arco dei 24 (ventiquattro) mesi, laddove l'anomalia e/o il difetto sia chiaramente attribuibile a tale decadimento.

Qualora la Stazione Appaltante rifiuti dei materiali o apparecchiature, perché ritenuti a suo insindacabile

giudizio non adatti e quindi non accettabili, la Ditta non potrà utilizzarli e dovrà, ove già posti in opera, rimuoverli a sua cura e spese e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

14 ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante è tenuta a consentire il regolare svolgimento delle attività garantendo l'accesso ai locali in cui sono installati gli impianti oggetto del presente appalto.

La Stazione Appaltante è tenuta a fornire l'acqua e l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie alle prestazioni in appalto.

15 VISIONE DEI LUOGHI

sopralluogo assistito e presa visione: stante la particolarità dell'intervento in relazione alla necessaria conoscenza della Centrale, e considerato che la stessa non è accessibile e, quindi, visionabile senza l'assistenza di personale della Stazione Appaltante, è facoltà del concorrente richiedere una visita di sopralluogo, alle seguenti condizioni:

c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto;

c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del Procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo;

c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;

c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura dell'operatore economico candidato come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;

c.5) in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore delle prestazioni.

16 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 35 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

17 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Non saranno riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, dovrà essere presentato per iscritto alla direzione lavori, prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia stato accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Saranno ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Nei casi di cui sopra si procederà alla valutazione delle modifiche del prezzo di appalto:

Mediante impiego dei prezzi unitari di contratto ovvero con la redazione di nuovi prezzi concordati preventivamente con il D.L., approvati dall'appaltante, L'appaltatore sarà vincolato all'accettazione delle eventuali varianti che l'appaltante od il D.L. ritenessero necessario ed opportuno richiedere nei casi ammessi; Ogni variazione darà luogo anche ad un corrispondente conguaglio in più od in meno dell'importo attribuito agli oneri per la sicurezza.

In particolare per gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, qualora non risultassero disponibili i necessari prezzi unitari il D.L. medesimo potrà proporre l'applicazione dei prezzi unitari di progetto, di offerta o di altri, anche se non facenti parte del contratto; Tali disposizioni saranno impartite mediante semplice comunicazione scritta od ordine di servizio del D.L., a cui l'appaltatore dovrà dare seguito, fatta salva l'immediata esposizione di osservazioni o di riserve; la loro definizione amministrativa

sarà effettuata con perizia di assestamento, accompagnata dal relativo atto di sottomissione, quest'ultimo solamente in presenza di nuovi prezzi concordati, e dai necessari atti autorizzativi ed integrativi del contratto.

Gli interventi di miglioramento dell'opera saranno disposti dall'appaltante, eventualmente per mezzo del D.L., con: ordini di servizio, perizie di variante ed atti di sottomissione, ricorrendo la necessità di concordare nuovi prezzi, accompagnati dai conseguenti atti autorizzativi ed integrativi del contratto.

18 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

19 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisporrà, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora fosse in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

20 PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore sarà obbligato a redigere il POS nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto in fase di progetto esecutivo e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.L.vo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

21 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi delle norme vigenti in materia, comprende il documento di valutazione dei

rischi e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008 contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto n. 81 del 2008. Il piano operativo di sicurezza sarà sottoposto all'esame del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e sarà soggetto alla sua approvazione.

In via generale e non limitativa il POS dovrà riguardare i seguenti elementi:

- il programma generale esecutivo dei lavori riferito all'effettivo calendario dei lavori ed all'organizzazione dell'appaltatore;
- la programmazione mensile e settimanale di dettaglio delle varie fasi di realizzazione (secondo l'effettivo calendario dei lavori) con individuazione delle lavorazioni separate, di quelle in parallelo e di quelle contemporanee o sovrapposte;
- l'individuazione degli operatori e degli eventuali sub-appaltatori contemporaneamente presenti e delle varie lavorazioni loro assegnate, con specifico riferimento a quelle previste in progetto e non genericamente individuate come "attività da svolgersi";
- l'individuazione delle misure di sicurezza, dei mezzi di protezione e di igiene che saranno impiegati dagli operatori di cui sopra nelle lavorazioni previste.

Il POS dovrà costituire, quindi, a tutti gli effetti, lo strumento di pianificazione, programmazione e controllo delle attività lavorative e delle misure di igiene e sicurezza correlate e consentire al coordinatore per l'esecuzione, in qualsiasi momento e senza nessun altro strumento oltre a quelli contrattuali, di verificarne l'attuazione, con specifico riferimento temporale al calendario dei lavori ed agli effettivi periodi di esecuzione.

22 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV ex Decreto n. 494 del 1996. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento vigente nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano

da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

23 SUBAPPALTO

Il subappalto ove non è espressamente vietato è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgv. 50/2016

24 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.L.vo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

25 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di

garanzia effettuate.

26 ACCORDO BONARIO

In caso di controversie, nelle more della risoluzione delle stesse l'appaltatore non potrà, comunque, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Le controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione, come al termine del contratto, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa, giuridica) che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. A tal fine l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della stazione appaltante.

27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi riferiti alla condotta dell'appaltatore:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori o quando risultasse accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.L.vo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, si farà luogo, in

contraddittorio fra il direttore lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - III. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di progettazione, direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

28 ANTICIPAZIONE

Non sono dovute anticipazioni.

29 PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano, un importo non inferiore a €. 30.000(euro trentamila)

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,

sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore; qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

30 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e potrà essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

31 REVISIONE PREZZI

Al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

a

32 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

33 LAVORI A CORPO

Non sono previsti lavori a misura.

34 ONERI PER LA SICUREZZA

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza (intrinseci ed estrinseci) sarà effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

35 CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto e, giusto disposto dall'art. 75 del D.lgs 50/2016 s.m.i. deve sottostare alle seguenti regole:

- 1) è fissata cauzione nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a—base dell'appalto. Per le imprese certificate UNI ISO 9000 tale misura è ridotta del 50%;
- 2) se prestata a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari di cui al comma 3 del citato art. 75 del D. Lgs 50/2016 dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevede l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva;
- 3) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate come segue:

A.in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;

B.in caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte a esse riferibile;

u

36 GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi degli articoli 75 e 103 del D. Lgs 50/2016 , è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia stata fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa sarà presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intenderà svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria sarà tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia potrà essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non sarà integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

37 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze dovranno, inoltre, recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e saranno efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, dovrà coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al netto dell'I.V.A. e dovrà:

- A. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- B. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

Tale assicurazione dovrà essere stipulata per un ammontare di € 88.314,40 per danni alle opere.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dovrà essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e dovrà:

- A. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- B. prevedere la copertura dei danni biologici;
- C. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.



Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore copriranno, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore fosse un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copriranno, senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

38 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore lavori redigerà, il certificato di ultimazione; previo accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In presenza di carenze modeste e di dettaglio non pregiudizievoli, a giudizio del D.L., per l'immediato uso dell'opera, il D.L., nel certificato di ultimazione, potrà fare menzione di quanto rilevato ed assegnare all'appaltatore un congruo tempo (non superiore a 60 giorni), per porvi rimedio; la scadenza del termine senza esito positivo comporterà l'inefficacia del certificato; l'appaltante potrà procedere assegnando un ulteriore termine con penale, come al comma successivo, oppure procedere all'esecuzione d'ufficio del necessario, senza ulteriore avviso e ponendo a carico dell'appaltatore gli oneri relativi.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente ed indirettamente traessero pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

In caso di persistente inottemperanza, l'appaltatore sarà messo in mora con termine perentorio ed ultimativo anche per l'applicazione della penale, dopodiché l'appaltante potrà oppure procedere all'esecuzione d'ufficio del necessario, senza ulteriore avviso e ponendo a carico dell'appaltatore gli oneri relativi. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo abbia avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e collaudo provvisorio decorrerà il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cesserà con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante.

39 TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere definitivo.

Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non fosse intervenuto entro i successivi due mesi.

u

Qualora la funzionalità delle opere eseguite non potesse essere accertata nei tempi sopra previsti, in particolare per la presenza di impianti il cui funzionamento dipendesse da particolari condizioni di carico o climatiche, l'appaltatore resterà vincolato a mettere a disposizione operai e mezzi per tutta la durata necessaria, fino al termine in cui il collaudo provvisorio diventerà definitivo.

Manifestandosi carenze, vizi o difetti, anche a collaudo già avvenuto, si procederà, per quanto applicabile, ai termini del Codice Civile.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

40 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, anche se il collaudo provvisorio delle stesse non avesse avuto luogo, sempre che non siano state riscontrate carenze e l'appaltatore abbia provveduto all'esecuzione delle verifiche e delle prove di funzionamento e ne abbia certificato la regolarità e l'esito positivo.

Qualora la Stazione appaltante si avvallesse di tale facoltà, che verrà comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta.

Egli potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovasse nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Per quanto non precisato, in termini di garanzia, saranno operanti gli artt. 1667 e seguenti del Codice Civile.

41 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a

-
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - e) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali;
 - g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
 - i) l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

α

-
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - m) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

42 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sarà a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Il progetto, pur essendo esecutivo, non individua gli effettivi componenti costituenti le opere (marca, modello, composizione, prestazioni e dimensioni definitive, ecc.), dovendo limitarsi alla sola definizione delle caratteristiche tecniche, merceologiche, di prestazione, ecc.; anche la dizione "Tipo od equivalente", ha unicamente valore di individuazione del livello merceologico e qualitativo di riferimento.

Pertanto resterà a carico dell'appaltatore, compreso nel prezzo dell'appalto, per ciascuna fornitura o messa in opera di materiali, di semilavorati o di componenti finiti, di provvedere alle attività sotto elencate e di sostenere ogni onere connesso, per:

- le attività di ricerca e di definizione degli stessi;
- la verifica della loro rispondenza alle prescrizioni di capitolato ed alle prestazioni richieste;
- la segnalazione al progettista ed al D.L. di eventuali imprecisioni o di carenze che dovesse riscontrare nel progetto esecutivo;
- la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal progetto e della compatibilità di quelli effettivi della fornitura con tutti gli altri (es. potenzialità, perdite di carico, portate/prevalenze, coordinamenti elettrici, dimensioni di ingombro, attacchi, collegamenti, ecc.); l'individuazione delle eventuali variazioni (rispetto a quanto indicato in progetto) e l'adozione, a sua esclusiva cura e spese, di tutti i necessari provvedimenti di adeguamento per le opere connesse, determinati dalle effettive caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali del componente fornito;
- elaborati di calcolo, di verifica o di idoneità, di carattere costruttivo, strutturale o di dettaglio necessario od utile per la posa in opera;
- la produzione di schemi di assemblaggio o di funzionamento di apparecchiature complesse (meccaniche ed elettriche, di sicurezza, di regolazione, digitali in genere, ecc.);
- l'esecuzione di prove speciali, collaudi, ecc.;
- rispondenza delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali proposti o delle modalità di posa in opera, a quanto richiesto negli elaborati di progetto;
- l'acquisizione del parere preventivo del D.L. e, quando necessario, dell'approvazione dell'appaltante.

L'appaltatore sarà unico responsabile per l'esecuzione di tutte le opere "a regola d'arte", nel rispetto del progetto esecutivo, delle norme e delle leggi vigenti, e per l'insorgenza di vizi, di difetti o di malfunzionamenti, derivanti dal mancato, omesso od imperfetto espletamento delle attività sopra richiamate. In ogni caso l'appaltatore terrà indenne l'appaltante, il progettista ed il D.L. da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l'effettiva realizzazione delle opere e per la loro funzionalità, dipendente

dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorchè per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni.

Le scelte dell'appaltatore circa i materiali da fornire, dovranno essere sottoposte, con congruo anticipo, al preventivo parere di conformità del D.L. ed all'approvazione dell'appaltante, se ritenuta necessaria dal D.L., prima del loro approvvigionamento ed, in ogni caso, prima della loro posa in opera.

L'appaltatore sarà unico responsabile dei tempi di approvvigionamento e del rispetto del programma lavori o del termine di ultimazione; in ogni caso non saranno accettate forniture proposte, per motivi di urgenza, in forma non adeguatamente documentata.

Le caratteristiche tecniche e merceologiche delle forniture dovranno essere provate mediante certificazioni o pubblicazioni ufficiali riportanti, ad esempio:

- proprietà e qualità dei materiali e comportamento al fuoco;
- dati di rendimento;
- dati di rumorosità;
- caratteristiche fotometriche;
- dati relativi alle prestazioni nominali, alle dimensioni, pesi, ecc.;
- caratteristiche particolari di omologazione emanate dai costruttori, da laboratori ufficialmente riconosciuti e da Enti di Stato.

L'elenco degli accertamenti riportato è esemplificativo e non limitativo.

Sarà compreso nel prezzo dell'appalto, l'onere per la predisposizione delle eventuali campionature delle forniture, che saranno ritenute necessarie dal D.L. e che dovranno essere messe a disposizione presso la sede del D.L. o in adatto ricovero in cantiere a giudizio del D.L.

Materiali o tecniche di posa in opera non preventivamente giudicati conformi al progetto dal D.L. potranno essere non accettati o (se accettabili senza pregiudizio per la qualità dell'opera) assoggettati a riduzione del prezzo, determinata ad insindacabile giudizio del D.L.

L'ottenimento dei prescritti pareri ed approvazioni non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità connesse con manchevolezze o difetti che si dovessero manifestare, successivamente, sui materiali approvati.

u

43 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

44 DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del D.M. 145/2000 e dell'art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

45 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- A. le spese contrattuali;
- B. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- C. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- D. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

46 PRESCRIZIONI GENERALI – PROVE

In generale tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle regole della bioedilizia.

Gli stessi non dovranno contenere sostanze ritenute tossiche e, preferibilmente essere ottenuti mediante riciclaggio di materiali di risulta.

Gli stessi dovranno provenire da località ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ciò autorizzati.

Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi più atti a garantire l'autenticità. L'impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI.

47 ART. 76 NORMATIVE

E' fatto obbligo all'appaltatore, il rigoroso rispetto delle Leggi e normative vigenti sia a carattere nazionale che locale (U.N.I., C.E.I., I.S.P.E.S.L., VV.F., A.S.L. ecc.) che regolano la realizzazione delle costruzioni e degli impianti tecnologici.

Per quanto non precisato nel presente capitolato speciale d'appalto, ci si richiama integralmente al codice civile ed ai capitolati tipo, a stampa, pubblicati:

- per le opere edili: Ministero LL.PP. – aggiornato al 2000;
- per gli impianti termici o meccanici: D.M. 23/9/57;
- per gli impianti elettrici: D.M. 12/12/62;

quantunque essi non vengano materialmente allegati.

u